

Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 14

(Regolamento interno)

1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.